

STATUTO

EVOLUTIO TEMPORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTORA CS VIA PANORAMICA AL
PORTO SNC

Numero REA: CS - 211230

Codice fiscale: 03101610784

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

	RACCOLTA N. 21.476 ALLEGATO A	
	Statuto della cooperativa	
	"EVOLUTIO TEMPORE - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata "EVOLUTIO	
	TEMPORE - Società Cooperativa Sociale" , con sede nel comune	
	di Tortora (CS), all'indirizzo risultante dal Registro delle	
	Imprese.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 c.c.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2051 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	5	

	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-	
	la legge 381/91.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed	
	in particolar modo di volontari, fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autoge-	
	stione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'at-	
	tività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali,	
	che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui	
	alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	6	

	professionali.	
	A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vi-	
	gente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	- la gestione di scuole materne, scuole per l'infanzia, asili	
	nido e micronido, scuole primarie, scuole secondarie e scuole	
	collegate a quelle secondarie, professionali, specialistiche	
	e scuole di specializzazione e lingue straniere;	
	- la gestione di scuole di ogni ordine e grado, aperte anche	
	7	

	ai non soci e loro figli minori (fermo restando il riconosci-	
	mento e l'accettazione dei principi ispiratori della so-	
	cietà), compiendo altresì tutte le operazioni immobiliari e	
	mobiliari che si rendano perciò necessarie;	
	- la gestione di centri sociali, centri culturali, consultori	
	familiari, medico-psico-pedagogici.	
	- l'assistenza sociale, inclusa progettazione, impianto e co-	
	ordinamento di servizi sociali sul territorio;	
	- l'assistenza socio-psico-pedagogica;	
	- l'assistenza domiciliare;	
	- l'assistenza ai minori;	
	- l'assistenza agli anziani;	
	- le attività previste per i consultori familiari;	
	- la formazione professionale, sia per quanto riguarda l'ob-	
	bligo formativo che per la formazione superiore e la forma-	
	zione continua con particolare attenzione ad utenze speciali,	
	quali disabili, tossicodipendenti, detenuti, immigrati;	
	- la riqualificazione professionale di persone già in servi-	
	zio;	
	- la promozione culturale, favorendo programmi di studio, ri-	
	cerca, documentazione, legati al potenziamento delle diverse	
	espressioni culturali, con particolare riguardo alla cultura	
	e all'identità regionale e allo stato e alla condizione dei	
	processi formativi in Calabria;	
	- l'istruzione e formazione permanente, con particolare at-	
	8	

	tenzione all'orientamento scolastico e professionale;	
	- la formazione permanente degli adulti e degli anziani;	
	- la formazione degli operatori sociali e dei formatori;	
	- la promozione dell'animazione culturale;	
	- la promozione e organizzazione di studi e ricerche nell'am-	
	bito delle finalità istituzionali;	
	- l'assistenza domiciliare e sostegno a bambini e ragazzi i-	
	nabili.	
	La cooperativa può:	
	- operare in convenzione con enti pubblici di ogni ordine e	
	grado in vista della gestione di quando previsto alle atti-	
	vità precedentemente indicate nonchè ricevere contributi da-	
	gli enti suddetti; provvedere per conto dei soci, ad acquisti	
	di libri di testo, altro materiale di documentazione nonchè	
	sussidi didattici scritti o audiovisivi;	
	- costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto	
	delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili	
	nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile for-	
	nendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed in-	
	ter-relazionale.	
	Tali attività potranno essere espletate in forma diretta e/o	
	in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in gene-	
	re.	
	Per conseguire il proprio scopo la cooperativa può procedere	
	ad accordi e convenzioni con privati ed enti pubblici, ita-	
	9	

	liani o stranieri, diretti alla realizzazione, alla organiz-	
	zazione ed alla gestione delle attività rientranti nel pro-	
	prio scopo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi, nonchè in tema di attività finanzia-	
	rie.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	10	

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività potranno essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo ne superiore al massimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a)- soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-

	sionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	b)- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della l. 381/91;	
	c)- soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiret-	
	tamente dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o participa-	
	no a società che, per l'attività svolta, si trovano in effet-	
	tiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragio-	
	ne dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inseri-	
	mento nell'impresa, i cui diritti ed obblighi sono discipli-	
	nati dal presente articolo.	
	12	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2°, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	13	

	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente Statuto l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione, l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine sociale e il mancato adeguamento agli stan-	
	dar produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	14	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c)- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e)- la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e successivi	
	del presente Statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a)- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b)- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c)- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	15	

	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria delibera-	
	zione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	16	

	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti co n la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a)- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	b)- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	17	

	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 41 e	
	seguenti di questo statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	18	

	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c)- che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d)- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e	
	successivi, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	19	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41	
	e successivi del presente Statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	20	

	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	21	

sponsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore nominale non superiore ai limiti di legge;	
	b)- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d)- dalla riserva straordinaria;	
	e)- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	23	

	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	24	

	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	In sede di approvazione del bilancio i soci deliberano sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	I soci possono in ogni caso destinare gli utili - ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge - alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi esclusivamente ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	25	

	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Possono, altresì, remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori, ma nei limiti di cui	
	all'art. 2514 c.c.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI	
	Art. 20 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate sempre con de-	
	liberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	26	

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Diritto al voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 voti come appresso speci-	
	ficato:	
	- fino ad Euro mille (Euro 1.000) di capitale sociale sotto-	
	scritto: voti 1	
	- oltre ad Euro mille (Euro 1.000) e fino ad Euro cinquemila	
	(Euro 5.000): voti 2	
	- oltre ad Euro cinquemila (Euro 5.000): voti 3.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto che non sia Amministratore o di-	
	pendente della società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice presiden-	
	te, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	28	

	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi con delibera dei soci al momento della loro nomina,	
	da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di am-	
	ministrazione, lo stesso sarà composto da tre o cinque consi-	
	glieri e il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'organo amministrativo resta in carica per il periodo fissa-	
	to dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza	
	di fissazione di termine, resta in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.	
	Se viene nominato per un periodo di tempo determinato, resta	
	in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ul-	
	timo esercizio della carica.	
	29	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, se non si è proceduto alla loro nomina all'atto	
	della elezione del Consiglio di Amministrazione o in sede di	
	costituzione della società.	
	Art. 26 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge e dallo statuto.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	30	

	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza	
	sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assem-	
	blea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-	
	ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	31	

	tenuto a convocare senza indugio l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Inoltre, la rappresentanza legale della cooperativa spetta, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	32	

Art. 31 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se nominato per volontà dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 32 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a)- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b)- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c)- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 33 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a)- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro duecentocinquantamila (Euro 250.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b)- tre, per le altre controversie;	
	c)- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	34	

	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura	
	civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni	
	non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costitui-	
	to dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano	
	una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e	
	di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	35	

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 34 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.	
	Art. 39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	37	